

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-692 del 09/02/2026
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 - L.R. n.13/2015 - Ditta: PETROLTECNICA SpA con Sede legale in Comune di CORIANO. MODIFICA dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2019-4760 del 16.10.2019, relativa alla gestione dell'impianto mobile denominato MOBPTT011, finalizzato al recupero (R12-R5) e allo smaltimento (D13-D9) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, mediante SOIL WASHING, VAGLIATURA e TRITURAZIONE A SECCO/DEFERRIZZAZIONE, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, c.3, del D.Lgs. n.152/2006 e autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-731 del 09/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno nove FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: Art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 - L.R. n.13/2015 - Ditta: PETROLTECNICA SpA con Sede legale in Comune di CORIANO. MODIFICA dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2019-4760 del 16.10.2019, relativa alla gestione dell'impianto mobile denominato MOBPTT011, finalizzato al recupero (R12-R5) e allo smaltimento (D13-D9) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, mediante SOIL WASHING, VAGLIATURA e TRITURAZIONE A SECCO/DEFERRIZZAZIONE, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, c.3, del D.Lgs. n.152/2006 e autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152*, recante “Norme in materia ambientale” - in particolare la Parte IV in materia di *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- il *Decreto Ministeriale del 28 giugno 2024, n.127*, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;
- la *Legge 07 aprile 2014, n.56*, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale del 30 luglio 2015, n.13*, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, con la quale a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante ARPAE, esercita le funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006;

VISTI in particolare:

- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero rifiuti sono autorizzati dalla Regione e che tale Autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, che attribuisce alla Regione, ove l'interessato ha la sede legale, la competenza in merito all'Autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti;
- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:
 - un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
 - in mancanza dei suddetti criteri specifici, le Autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;

RICHIAMATI:

- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- il *Decreto Ministeriale 05.02.1998* che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- la *Delibera del Consiglio SNPA 23/02/2022 n.156* che individua le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n.152/2006. Revisione gennaio 2022;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna. 13/10/2003 n.1991*, recante

direttive per la determinazione e la presentazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle Autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;

RICHIAMATE inoltre:

- la D.D.G. n.151 del 04.12.2025, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE;
- la D.D.G. n.68 del 28.05.2025, avente ad oggetto sia la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE Emilia-Romagna sia l'approvazione del Manuale organizzativo della stessa Agenzia;
- la D.D.G. di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.616 del 12.08.2025, con la quale si è provveduto all'Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria con la qualifica di Dirigente amministrativo;
- l'atto di delega (prot. n. 189759 del 27/10/2025) all'assunzione dei Provvedimenti finali di Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di impianti di rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, disposto da Stefano Renato de Donato, in qualità di dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ARPAE;
- la D.D.G. di ARPAE n.26 del 13.03.2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

PREMESSO che la ditta PETROLTECNICA SpA, con sede legale in Comune di Coriano, via Rovereta n.32, risulta titolare di Autorizzazione rilasciata ex art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, da ARPAE SAC di Rimini con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4760 del 16.10.2019 avente scadenza al 15.10.2029, per la gestione dell'IMPIANTO MOBILE denominato MOBPTT011, finalizzato al recupero (R12-R5) e allo smaltimento (D13-D9) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, mediante SOIL WASHING, VAGLIATURA e TRITURAZIONE A SECCO/DEFERRIZZAZIONE e autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi

dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003, da prestarsi in adempimento al punto 7 della DET-AMB-2019-4760, a tutt'oggi non è stata presentata e pertanto, così come disposto al punto 6 dello stesso Provvedimento, l'efficacia dell'autorizzazione continua a rimanere sospesa;

CONSIDERATO che:

- in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. n.127 del 28.06.2024, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, individuando tra gli altri, i criteri (All. 1), gli scopi specifici di utilizzabilità (All. 2) e il modulo della dichiarazione di conformità attestante il rispetto dei criteri suddetti (All. 3);

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla ditta PETROLTECNICA SpA, in data 25.03.2025 (prot. n. 55922) e in data 12.05.2025 (prot. n. 87149), finalizzata alla modifica del Provvedimento n. DET-AMB-2019-4608 mediante adeguamento alle norme tecniche di cui al D.M. 127/2024;

VISTO che la modifica richiesta è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data acquisizione
1	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti_Rev2	18.07.2025
2	Relazione tecnica - Protocollo di gestione End of Waste ai sensi del comma 3 art. 184-ter D.Lgs. 152/2006_Rev2	18.07.2025

RILEVATO che:

- nella documentazione trasmessa in data 25/03/2025, la ditta richiede, oltre alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter comma 3, l'adeguamento alle norme tecniche di cui al D.M. 127/2024, che non è risultato ammissibile per le caratteristiche

dell'impianto, in quanto costituito principalmente dalla sezione di inertizzazione, così come comunicato con nota PG/2025/75761 del 22/04/2025;

- nella successiva trasmissione della documentazione agli atti con PG/2025/87149 del 12/05/2025, la ditta chiarisce che l'istanza è finalizzata all'aggiornamento dell'autorizzazione vigente alle norme nel frattempo intervenute dal suo rilascio in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter comma 3, e provvede ad eliminare i riferimenti al protocollo di gestione *End of Waste* ai sensi del comma 2 art. 184-ter D.Lgs. 152/2006;

RILEVATO pertanto che, nella sopracitata domanda, la ditta precisa quanto di seguito riportato:

- l'impianto è costituito da:
 - a. Sezione 1: costituita da soil washing - *sezione principale*;
 - b. Sezione 2: costituita da vagliatura, triturazione a secco, deferrizzazione - *sezione accessoria* - trattamento preliminare all'inertizzazione;
- la modifica in progetto, non comporta variazioni impiantistiche e non prevede modifiche delle quantità massime di rifiuti gestiti;
- che il punto 11 dispositivo DET-AMB-2019-4760 stabilisce che la sezione di soil washing, in quanto sezione principale dell'impianto, possa operare anche autonomamente, mentre l'utilizzo della sezione di vagliatura, triturazione a secco, deferrizzazione, in quanto accessoria, è subordinata all'esercizio del trattamento di inertizzazione;
- si confermano le configurazioni autorizzate: linea 1 (solo soil washing) e linea 2 (vagliatura, triturazione a secco, deferrizzazione e soil washing in serie);
- non sono ammessi alle operazioni R5 e R12 i codici EER riferiti ai rifiuti costituiti da ceneri leggere che tendono a dissolversi nell'acqua di reazione della linea di SOIL WASHING; e chiede:
- di estendere l'operazione R5 con le attività previste sia alla linea 1 che alla linea 2, comprendente le sezioni accessorie (vagliatura, triturazione, deferrizzazione), con produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto, a taluni codici EER relativi a rifiuti pericolosi già autorizzati alle operazioni di smaltimento;
- di applicare le caratteristiche chimiche dei rifiuti e del test di cessione, previste dal D.M. n.127/2024 ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006;

DATO ATTO che l'istante ha prodotto dichiarazione circa l'invarianza dello stato legittimato dell'attività autorizzata;

RICHIAMATO il comma 19 dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, che dispone in merito all'applicazione delle procedure di cui all'articolo stesso anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'Autorizzazione rilasciata;

CONSIDERATO che:

- dall'esame della documentazione presentata, si qualifica la variazione come modifica non sostanziale dell'Autorizzazione già rilasciata per l'impianto in oggetto, ai fini sia dell'esenzione della indizione della Conferenza di Servizi ex. art.208, comma 3 del D.Lgs.152/2006, sia del pagamento ridotto delle spese istruttorie secondo tariffario delle spese di ARPAE, nonché l'invarianza dell'importo della garanzia finanziaria ancora da prestarsi;
- con nota PG/2025/0094902 del 22.05.2025, il responsabile del Procedimento ha comunicato l'avvio dello stesso ai sensi dell'art.7 della L. n.241/90;
- con nota PG/2025/0099825 del 29.05.2025 è stata trasmessa la richiesta di integrazioni alla ditta, al fine di acquisire gli elaborati relativi ai criteri ed alle condizioni dei prodotti che cessano la qualifica di rifiuto (redatti nel rispetto delle linee guida SNPA 41/2022 tabella 4.1), correttamente firmati da tecnico abilitato, interrompendo così i termini del procedimento;
- con nota PG/2025/0118684 del 01.07.2025 è stata concessa la proroga dei termini per l'inoltro delle integrazioni, come richiesto dalla ditta con nota acquisita agli atti con prot. n.116332.E del 27.06.2025;
- l'interessato ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita agli atti con Prot. n.0129629.E del 18.07.2025, data da cui hanno ricominciato a decorrere i termini del procedimento;

ACQUISITI agli atti:

- la nota PG/2025/0152350.I del 27.08.2025 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione Tecnica, comprensiva del parere reso ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs.152/2006, relativa all'istanza, per la parte afferente alla gestione rifiuti, e con la quale si ritiene di fare salve le prescrizioni contenute nel Prov. n.

DET-AMB-2019-4760;

- la nota prot. U.0009027 del 28.05.2025 (ns. PG/2025/98371 del 28.05.2025), con la quale il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. riferisce che, qualora l'attività non sia soggetta al controllo del Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011, il Titolare dell'attività è tenuto ad applicare quanto previsto nel Decreto Ministeriale 26 Luglio 2022 ed al rispetto del D.Lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e gli adempimenti di cui ai DD.MM. 01,02 e 03 settembre 2021;
- la nota prot. n 239954 del 19.09.2025 (ns. prot n. 0165944 del 19.09.2025), con la quale Ausl Romagna - Dipartimento di Sanità pubblica, su richiesta del SAC, si esprime favorevolmente alla modifica dell' Autorizzazione Unica, non rilevando motivi ostativi dal punto di vista igienico sanitario;
- la nota prot. 0014531 dell'11.03.2025, con la quale la Prefettura di Rimini ha comunicato di aver avviato l'istruttoria relativa alla permanenza dell'iscrizione di Petroltecnica SpA nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori, operanti in settori "sensibili" non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (White List) istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18/04/2013;

CONSIDERATO che nella Relazione Tecnica emessa dal Servizio Territoriale di ARPAE si è proceduto alla valutazione delle condizioni e criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs.152/2006 mentre, con riferimento all'aggiornamento delle disposizioni generali relative all'assetto impiantistico, si è convenuto di procedere a seguito di approfondimenti condotti dal SAC con detto Servizio Territoriale in sede di redazione del presente atto;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.M. n.127/2024, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle Autorizzazioni ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs.152/2006 le operazioni di recupero, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati all'Allegato 1 del medesimo D.M., ovvero i rifiuti ivi elencati e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'art.4 dello stesso;
- i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto previsti dal D.M. n.127/2024 si applicano unicamente alle tipologie ivi previste;
- che all'All. 1 lett. c) del DM n. 127/2024 "Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di

origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo: la frantumazione, la vagliatura/ selezione granulometrica, la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.”, pertanto l’attività di soil washing si ritiene esclusa;

RILEVATO, quindi che, con riferimento alla domanda in esame, il rispetto delle CONDIZIONI, di cui al comma 1 dell’art.184-ter, e l’individuazione dei CRITERI per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere effettuati ai sensi del comma 3 dell’art.184-ter D.Lgs.152/2006, così come dettagliatamente riportato negli allegati al presente Provvedimento;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario modificare la vigente Autorizzazione mediante:

- la revisione dell’allegato B, che individua le operazioni ed i rifiuti ammessi, al fine di individuare l’operazione R5 anche per i codici EER relativi ai rifiuti richiesti dalla ditta ed al fine di sostituire la rappresentazione delle singole sezioni con la sintesi delle operazioni ammesse con entrambe le configurazioni autorizzate (linea 1 e linea 2), in considerazione della natura accessoria della sezione 2;
- l’introduzione degli Allegati da C1 a C6 che individuano condizioni e criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del 184-ter comma 3, D.Lgs.152/2006;
- l’introduzione di nuove prescrizioni in merito alle disposizioni generali e in merito alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto a seguito della norma nel frattempo intervenuta ai sensi del 184-ter comma 3, D.Lgs.152/2006;

CONSIDERATO che l’istanza presentata non è da assoggettare alla parte II di cui al D.Lgs. n.152/2006, in materia di Valutazione ambientale, poiché l’impianto in esame non è riferibile ad un sito specifico e determinato e, pertanto, lo stesso impianto dovrà eventualmente essere assoggettato a Screening/VIA all’atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne;

DATO ATTO che l’importo della garanzia finanziaria da prestarsi, così come disposto al punto 7 della DET-AMB-2019-4760 rimane invariato anche a seguito delle modifiche richieste;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 (certificato n. 21072A - E) con scadenza al 12.10.2026 e UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. 21072A - A) con scadenza al 12.10.2026, rilasciate da Kiwa Cermet Italia SpA;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP e che è stato acquisito il parere favorevole dell'AUSL territorialmente competente;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'Autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 39,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e delle note pervenute da parte dei VV.F., AUSL Romagna e del Servizio Territoriale di ARPAE, di poter disporre l'aggiornamento e la modifica dell'Autorizzazione in oggetto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di AGGIORNARE e MODIFICARE, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, alla ditta PETROLTECNICA SpA - Coriano (RN), con Provvedimento n. DET-AMB-2019-4760 del 16.10.2019, finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R12-R5) e allo smaltimento (D13-D9) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, mediante l'impianto mobile denominato MOBPTT011;
2. che la garanzia finanziaria, da prestarsi ai sensi della Del. G.R. n.1991/2003, così come stabilito al punto 7 dispositivo della DET-AMB-2019-4760, dovrà riportare l'emissione del presente Provvedimento. Si applicano, ai sensi della Legge n. 1/2011, art. 3, c. 2-bis, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. L'importo potrà essere pertanto ridotto a condizione che l'azienda conservi la validità della certificazione/registrazione ambientale per il periodo di efficacia della presente Autorizzazione e trasmetta la copia di tale certificato/registrazione successivamente alla sua scadenza;
3. che la modifica, richiesta ed approvata, è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data acquisizione
1	Allegato 2 – Scheda riassuntiva rifiuti gestiti	18.07.2025
2	Relazione tecnica - Protocollo di gestione End of Waste ai sensi del comma 3 art. 184-ter D.Lgs. 152/2006_Rev1	18.07.2025

4. di eliminare il punto 9 dispositivo di cui alla DET-AMB-2019-4760;
5. che l'**Allegato B-Rev1** “operazioni e rifiuti ammessi” al presente Atto stabilisce le operazioni ed i rifiuti ammessi con entrambe le configurazioni autorizzate (linea 1 e linea 2);
6. di fare salvi tutti gli altri punti dispositivo di cui alla DET-AMB-2019-4760;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:

7. di individuare negli allegati sotto riportati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:
 - **All. C1** - Produzione di *inerti* per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali ottenuti dal recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da fonderie e processi termici;
 - **All. C2** - Produzione di *inerti* per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali ottenuti dal recupero di rifiuti non pericolosi fangosi;
 - **All. C3** - Produzione di *inerti* per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali ottenuti dal recupero di rifiuti non pericolosi terre, rifiuti minerali, inerti e rifiuti da bonifica;
 - **All. C4** - Produzione di *inerti* per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali ottenuti dal recupero di rifiuti pericolosi fangosi;
 - **All. C5** - Produzione di *inerti* per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali ottenuti dal recupero di rifiuti pericolosi da processi termici;
 - **All. C6** - Produzione di *inerti* per sottofondi stradali riempimenti e opere strutturali ottenuti dal recupero di rifiuti pericolosi terre e inerti.
8. che ogni lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art.184-ter, D.Lgs. n.152/2006, sia dichiarato conforme, attraverso la **dichiarazione di conformità** che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato il materiale prodotto e ad ARPAE Rimini;
9. che la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente sia resa con le indicazioni riportate nell'**Allegato D** del presente Provvedimento e sia conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento, così come individuate agli allegati al presente Provvedimento;
10. che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto, corrisponda al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui ai punti 8 e 9;

Altre disposizioni generali :

11. che la ditta dovrà mantenere ed aggiornare la certificazione del Sistema di Gestione

Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e del Sistema di Gestione dell'Organizzazione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciate da organismo certificatore accreditato;

12. che la ditta dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO in possesso della ditta stessa;
13. che siano rispettate le seguenti ed ulteriori prescrizioni:
 - a. i rifiuti pericolosi gestiti dovranno essere sempre mantenuti separati dai rifiuti non pericolosi;
 - b. di stabilire che la ditta, nell'ambito di ogni campagna di attività che coinvolga rifiuti pericolosi, produca una relazione riportante i contaminanti dei rifiuti, l'efficacia degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e la conformità delle caratteristiche dei rifiuti prodotti agli impianti di destinazione;
 - c. che la ditta metta in atto un sistema di decontaminazione dell'impianto da attuarsi al termine dell'utilizzo del medesimo per il trattamento di rifiuti pericolosi;
 - d. in occasione di ogni campagna di attività, la ditta dovrà richiedere all'autorità competente sul territorio di essere autorizzata alle emissioni in atmosfera, qualora dovuta, fornendo le specifiche informazioni connesse alla campagna, riguardanti il sito, i recettori e le attività;
 - e. di stabilire che la ditta espliciti, nella comunicazione di inizio campagna di attività, le procedure per la gestione delle potenziali emissioni odorigene e dei percolati che si possono produrre dall'utilizzo di sistemi di bagnatura dei materiali;
 - f. nel caso di rifiuti che comportino emissioni polverulente, all'interno del cantiere dovrà essere disponibile idoneo approvvigionamento idrico o, in alternativa, un adeguato serbatoio con capacità tale da garantire le ore di lavoro previste;
 - g. al fine di valutare la velocità del vento, la ditta dovrà dotare l'impianto di anemometro; in caso di superamento dei 3 m/s della velocità del vento, la ditta dovrà provvedere obbligatoriamente all'umidificazione durante le operazioni di recupero e con velocità di vento superiore ai 5 m/s la ditta dovrà sospendere le operazioni di recupero;
 - h. alla comunicazione di cui all'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, dovrà essere allegata, in stralcio, la valutazione del rischio chimico, redatta dalla ditta nell'ambito del documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. n.81/2008, con particolare riferimento alla silice libera cristallina, sia in caso di attività di vagliatura della sabbia

proveniente dagli arenili, che in caso di trattamento di rifiuti provenienti da attività di scavo costituiti da materiale sabbioso, ancorché non provenienti dall'arenile;

- i. che nella comunicazione delle singole campagne di attività venga specificata la configurazione dell'impianto, tra le due previste, da installarsi in cantiere;
- j. l'attività prevista R12 sui rifiuti in esame consiste in separazione manuale o automatica delle frazioni grossolane o indesiderate e, pertanto, l'utilizzo dell'impianto mobile deve svolgersi con la configurazione dichiarata ed in un'unica attività/fase di recupero non differibile/separabile, ovvero senza fasi intermedie, che portino alla produzione di un rifiuto identificato con 191212;
- k. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali prodotti;
- l. tutti i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità, devono essere ben distinguibili ed identificabili;
- m. i lotti dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto devono essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di conformità di cui ai punti 8 e 9;
- n. qualora, al termine dell'attività di recupero, i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 a cui sono destinati, questi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;
- o. la ditta dovrà garantire la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto mobile, nelle sue configurazioni, come previsto in ciascun "manuale d'uso operativo";

14. di rammentare alla ditta:

- a. relativamente agli adempimenti disposti dal regolamento (CE) n.1907/2006 - REACH, che le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati, nel caso in cui non risultassero esenti ai sensi del suddetto Regolamento REACH o non fossero già state registrate da altri soggetti, dovranno essere registrate secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento;
- b. di raccogliere e tenere a disposizione per eventuali controlli, la documentazione relativa, agli adempimenti in merito al Regolamento (Ce) n. 1907/2006 - REACH, e n. 1272/2008 (CLP) al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tale regolamento;
- c. che gli orari di funzionamento dell'impianto, in ambito delle attività a carattere temporaneo, in funzione del rispetto dei limiti di immissione sonora, sono definiti dai relativi Regolamenti Comunali;
- d. che, per lo svolgimento delle singole campagne mobili, la ditta, nella comunicazione

- di cui all'art.208 - comma 15 - del D.Lgs. 152/2006, dovrà tenere conto di quanto previsto in tema di verifica antincendio;
15. di comunicare il presente Provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006;
 16. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
 17. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
 18. di dare atto che la presente Autorizzazione sarà soggetta a decadenza qualora non si perfezioni l'iscrizione alla White list a causa di emissione di comunicazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura di Rimini;
 19. di trasmettere il presente Provvedimento alla ditta PETROLTECNICA SpA e, per conoscenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica A.U.S.L., all'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale Rimini e alla Prefettura di Rimini;
 20. di comunicare che avverso al presente Provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
 21. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 22. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

La Responsabile delegata
dott.ssa Faranghis Maria Khadivi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.